

DISCIPLINARE DI GARA

Per la fornitura e posa in opera di un

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ACCESSI PARCO E VILLA REALE

nel Comune di Monza

Importo a base d'asta € 120.450,00 (I.V.A. esclusa)

Monza, 22/01/2010

TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A.

Via Borgazzi , 35 – 20052 Monza

Tel. 039/209841 – Fax 039/2002420

www.tpmonzesi.com – info@tpmonzesi.com

PARTE I – GENERALITA'

Articolo 1 - NATURA ED OGGETTO

L'appalto, di natura mista ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 163/2006, ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di un impianto di videosorveglianza per il controllo degli accessi al parco e di Villa Reale nel Comune di Monza, da integrare ed aggiungere al sistema di videosorveglianza esistente presso il Comune di Monza nonché l'esecuzione dei lavori per la suddetta integrazione sì da formare una rete unica di telecamere integrate e funzionanti.

Le caratteristiche minime delle apparecchiature elettroniche da installare, così come le condizioni di fornitura, la tipologia delle lavorazioni, nonché le condizioni dei servizi accessori e connessi, sono indicate, per quanto non previsto nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si fa ampio ed espresso rinvio.

Articolo 2 – CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA

L'importo posto a base d'asta per tutte le prestazioni oggetto dell'appalto ammonta ad **€ 120.450,00** (oltre IVA al 20%), di cui : **€ 5.450,00** per oneri per la sicurezza; **€ 95.450,00** (oltre IVA) per la fornitura; **€ 19.550,00** (oltre IVA) per i lavori di posa in opera, di natura accessoria rispetto alla fornitura.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza, siccome costi incomprimibili, non sono soggetti a ribasso d'asta e che i lavori accessori di posa in opera sono riconducibili alla categoria OS30 e/o OS19.

Il prezzo posto a base d'asta si intende fisso ed invariabile.

Articolo 3 – PROCEDURA DI GARA

L'appalto verrà affidato con la procedura di gara del pubblico incanto, secondo il criterio selettivo **del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 82 e 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 4 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia da allegare alla documentazione amministrativa di **€ 2.409,00** (euro duemilaquattrocentonove/00) pari al **2%** (duepercento) del valore complessivo dell'appalto.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta mediante autocertificazione.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi, per la riduzione della garanzia i concorrenti di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio devono presentare la dichiarazione o la certificazione di cui sopra.

La garanzia, a scelta dell'offerente, potrà essere prestata, alternativamente, mediante una delle seguenti modalità :

a) fideiussione: bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia dovrà a pena di esclusione :

- 1) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, C.C.; l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 2) avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- 3) essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- 4) in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, essere rilasciata da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento, ancorché sottoscritta dalla sola mandataria.

La garanzia a corredo dell'offerta copre la eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. Alle imprese non aggiudicatarie la garanzia è svincolata dall'Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Articolo 5 – GARANZIA DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al **10** (dieci) per cento dell'importo di aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, C.C.; l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ad integrazione di quanto sopra, valgono le disposizioni previste nell'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 – SUBAPPALTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione, a qualsiasi titolo, del contratto d'appalto, salvo quanto prescritto dal successivo art.22.

Le prestazioni di cui al presente disciplinare possono formare oggetto di

subappalto o di affidamento in cottimo in misura non superiore al **30%** (trentapercento) dell'importo complessivo dell'appalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta le parti di fornitura che intendono eventualmente subappaltare o affidare in cottimo nei limiti consentiti.

L'impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni concesse in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante, in ogni caso, rimarrà estranea al rapporto di subappalto o cottimo, restando l'aggiudicatario unico soggetto responsabile della qualità e bontà delle opere e del rispetto dei programmi.

I pagamenti al subappaltatore o al cottimista verranno effettuati direttamente dall'aggiudicatario, con obbligo, per quest'ultimo, di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

L'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Per quanto non previsto, si applica il disposto di cui all'art. 118 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE II – PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Articolo 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati a norma dell'art. 34 e ss. del D. Lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o di un consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. o consorzi, **pena l'esclusione** dalla procedura dell'impresa medesima e del R.T.I. o consorzio alla quale l'impresa partecipa.

Sono ammessi a partecipare alla gara i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo D. Lgs. 163/2006.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Qualora il concorrente intenda procedere in tal senso, nell'ambito della documentazione amministrativa dovrà inserire, **pena l'esclusione**, le dichiarazioni e la documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al punto 2 del medesimo articolo 49.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del citato D. Lgs.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

In tema di avvalimento, per i sistemi di attestazione o qualificazione si applica anche l'art. 50 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Le prescrizioni di cui al presente articolo 7 vanno osservate a pena di esclusione dalla gara.

Articolo 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione all'appalto, i concorrenti devono possedere, **pena l'esclusione**, i seguenti requisiti, da dimostrare mediante la produzione dell'apposita documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, secondo quanto successivamente indicato.

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, per le attività identiche o analoghe a quelle oggetto d'appalto;
2. Attestazione attinente la natura dei lavori da svolgere, riconducibili alla categoria OS30 e/o OS19, rilasciata da Società di attestazione (Soa) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, classifica I o superiore;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la normativa vigente;
4. essere in regola, all'interno della propria azienda, con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5. essere in regola con gli obblighi ed adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
6. avere idonee capacità tecnico professionali, necessarie per la predisposizione ed attuazione dei piani di sicurezza;
7. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8. assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il requisito fa difetto se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
9. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto di partecipazione alla procedura operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

10. assenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

11. assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

12. assenza, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

13. assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

14. non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

15. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

16. possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, attestante l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

17. assenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

18. assenza di provvedimenti di sospensione o di decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

19. assenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

20. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, pur in assenza nei loro confronti di un

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente punto 5, o che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

N.B. I superiori requisiti non sono richiesti per le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, di cui all'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del precedente punto 19, i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

B) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

1. importo globale del fatturato, derivante da attività diretta o indiretta, del concorrente negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, all'importo posto a base d'asta;
2. idonea referenza bancaria, rilasciata in forma di dichiarazione da un Istituto di Credito, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di gara, dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

C) CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

1. avere effettuato, nell'ultimo triennio (2007-2009), forniture e servizi identici o analoghi a quelli oggetto d'appalto, con proprio personale;

2. avere maturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2009), per forniture e servizi identici o analoghi a quelli oggetto d'appalto, un fatturato non inferiore a 2 volte l'importo posto a base d'asta;
3. avere realizzato, nell'ultimo triennio (2007-2009), almeno una delle prestazioni di cui al precedente punto 2), risultante da unico contratto, per un importo non inferiore a quello posto a base d'asta;
4. aver un organico tecnico specializzato per le prestazioni oggetto d'appalto e una struttura organizzativa dotata di proprie attrezzature, supporti, materiali e strumenti necessari allo svolgimento di tali prestazioni;

Articolo 9 – RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI O COSTITUENDI

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui alla lettera A) del precedente art. 8, debbono essere posseduti per intero da ciascuno degli enti raggruppati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale, di cui alle lettere B) e C) del riferito art. 8 del presente Disciplinare, possono essere posseduti, fermo restando il necessario possesso di tutti i requisiti richiesti da parte del raggruppamento nel suo complesso, dall'impresa capogruppo o da altra impresa associata, ovvero risultare dalla sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese facenti parte del raggruppamento stesso.

In caso di raggruppamento di imprese di tipo verticale, ciascun associato, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ed.ii., deve possedere, in relazione alla parte di appalto assegnata ed in misura proporzionale ad essa, i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente disciplinare.

Fatta eccezione per l'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, nel qual caso il mandatario esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, con indicazione specifica della condizione di impresa mandante o di impresa mandataria.

I concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno indicare, inoltre, anche in valore percentuale, le parti dell'appalto che verranno eseguite da ogni componente del raggruppamento. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato nella domanda di partecipazione.

Art. 10 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno presentare istanza di ammissione, secondo il modello allegato al presente Disciplinare, redatta, in lingua italiana, su carta legale o resa tale ai fini dell'imposta sul bollo. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo o da tutti i legali rappresentanti le imprese che intendono riunirsi o associarsi, dovrà essere inviata a mezzo del servizio raccomandato di Stato o agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo della stazione appaltante di cui al punto 1) del bando di gara e pervenire, a **pena di esclusione**, entro il termine di seguito indicato. E' altresì possibile la

consegna a mano della domanda al medesimo recapito entro il predetto termine. L'Amministrazione, consentendo la presentazione diretta ai propri uffici delle domande di partecipazione, non assume responsabilità alcuna per il caso di ritardo nella consegna dei plichi comunque da imputarsi ai vettori prescelti dai concorrenti. Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà essere presentato – **pena l'esclusione** – chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con espressa indicazione del concorrente (anche a mezzo timbro):

- Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara d'appalto a procedura aperta per la **“FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSI PARCO E VILLA REALE NEL COMUNE DI MONZA”**.

- **Destinatario:** Trasporti Pubblici Monzesi s.p.a., Via Borgazzi, 35, 20052 Monza (MI);

- **Mittente:** denominazione ed indirizzo del Concorrente.

All'interno del plico dovranno essere contenute, **pena l'esclusione dalla gara stessa**, 2 distinte buste, contrassegnate dalle lettere “A”, “B”, tutte chiuse, idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, con espressa indicazione del concorrente (anche a mezzo timbro), recanti ciascuna sul dorso, rispettivamente, le diciture:

A - Documentazione Amministrativa;

B - Offerta Economica.

Si precisa che nella busta **A**, allegata alla documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara, dovrà essere inserita, **pena l'esclusione**, una **“Attestazione di avvenuto Sopralluogo”**, rilasciata dal personale aziendale incaricato su modulo predisposto dalla stazione appaltante. Invero, al fine di una corretta e consapevole formulazione dell'offerta tecnico-economica, l'impresa concorrente dovrà effettuare una visita accurata presso i siti interessati dall'installazione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante dell'Impresa, da un proprio direttore tecnico o da un procuratore, all'uopo espressamente delegato – per iscritto – dal legale rappresentante. Ciascun procuratore potrà effettuare il sopralluogo per ogni singola impresa alla data indicata dalla stazione appaltante.

Si precisa, inoltre, che, a norma dell'art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 191/98 e del D.Lgs. n.403/1998, alla domanda, così come a tutte le dichiarazioni e/o attestazioni presentate, deve essere allegata copia fotostatica firmata in originale, non autenticata, di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario.

Per i concorrenti non residenti in Italia, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere prodotte secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente assume la piena responsabilità delle dichiarazioni.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è: il 15/03/2010 alle ore 12.00

Articolo 11 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA “A”

Nella busta contrassegnata dalla lettera **“A”**, separata dalla busta **“B”**

contenente l'offerta economica, riportante sull'esterno la scritta: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA **“FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSI PARCO E VILLA REALE NEL COMUNE DI MONZA”** dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da prodursi a **pena di esclusione** dalla gara:

A) Istanza di ammissione e di dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa, resa su apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante, completa, a pena di esclusione, di tutte informazioni e dichiarazioni richieste nel riferito modulo.

B) Idonea referenza bancaria, rilasciata in forma di dichiarazioni da un Istituto di Credito, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di gara, dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; In caso di R.T.I. ogni impresa associata è tenuta alla allegazione delle proprie referenze.

C) Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in originale, relativa alla cauzione provvisoria a garanzia della stipulazione del contratto, pari al 2% dell'importo a base d'asta, avente validità di **almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. La cauzione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, non documentata, della Stazione Appaltante. La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al Concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. **In caso di R.T.I. la cauzione provvisoria deve essere prestata da tutti gli associati, anche se sottoscritta dalla sola mandataria.****

D) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al presente disciplinare;

E) Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal personale all'uopo incaricato;

F) Originale o copia resa conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

G) Certificato del casellario giudiziale: del titolare, se trattasi di Impresa individuale; di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali; di tutti soci, se trattasi di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; di coloro che rappresentano stabilmente l'Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile. **La certificazione può essere sostituita da dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000**

Articolo 12 – OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B

A **pena di esclusione** dalla gara, l'offerta economica dovrà essere redatta sul **“Modulo per la presentazione dell'offerta economica”**, allegato al presente disciplinare. Essa dovrà essere chiusa in busta separata, contrassegnata dalla lettera **“B”**, idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, con espressa indicazione del concorrente (anche a mezzo timbro), riportante sull'esterno la scritta : OFFERTA ECONOMICA PER LA – **“FORNITURA E POSA IN OPERA DI**

UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSI PARCO E VILLA REALE NEL COMUNE DI MONZA”.

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa o, nel caso di Associazione Temporanea già costituita, dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo o, nel caso di Associazione Temporanea non ancora costituita, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.

Qualora nell’offerta economica si preveda la fornitura di materiali di provenienza estera, nel prezzo offerto si intendono compresi tutti gli oneri di importazione.

Specifiche forniture o servizi non inerenti all’oggetto dell’appalto non potranno costituire motivo di valutazione preferenziale dell’offerta.

L’offerta dovrà, inoltre:

- non contenere riserve o condizioni, né riferirsi ad altra offerta;
- avere una validità di **almeno 180** giorni naturali dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

AVVERTENZE

- 1) L’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, e, in caso di partecipazione nella forma di Raggruppamento Temporaneo, da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte di questo;
- 2) Le dichiarazioni, i documenti e l’offerta presentati dai concorrenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Valgono, in ogni caso, al riguardo, le disposizioni e le forme previste dal D. Lgs. 163/2006; per l’offerta economica, gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- 3) Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445; la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare;
- 4) In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione appaltante procederà a verifiche anche a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Quando la documentazione di verifica non sia fornita dal Concorrente, ovvero non confermi le dichiarazioni allegate all’istanza di partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria
- 5) Oltre il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- 6) Sono in ogni caso escluse : le offerte parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte condizionate; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto;
- 7) In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione;

PARTE III – ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Articolo 13 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le operazioni di valutazione delle offerte saranno espletate dall'Organo competente della Stazione Appaltante. L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto.

Articolo 14 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 e 86 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base dell'accettazione incondizionata e totale delle specifiche tecniche indicate nel capitolato predisposto dall'Amministrazione, che costituisce requisito minimo essenziale ai fini dell'aggiudicazione.

Il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara (Art.82, comma 2, lettera b – D.Lgs. 163/2006).

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (Art.86, comma 1 – D.Lgs. 163/2006).

Se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a cinque, la stazione appaltante non procederà alla valutazione di congruità di cui al comma 1 dell'art. 86 D. Lgs 163/2006 e la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ovvero non adeguata e/o sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

L'amministrazione potrà aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta.

Non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta, né di offerta condizionata.

In caso di offerte che presentino il medesimo ribasso d'asta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli arti 1337 e 1338 c.c.

Articolo 15 – COMMISSIONE DI GARA

Alla nomina della Commissione della gara si provvederà, mediante provvedimenti successivo alla scadenza del termine ultimo prefissato per la presentazione dell'offerta.

Articolo 16 – PUBBLICITA' DELLA GARA

La seduta di gara, nella quale si procederà alla valutazione della documentazione amministrativa ed alle conseguenti operazioni di ammissione, è pubblica.

E' pubblica, altresì, la seduta di gara nella quale si aprirà la busta contenente l'offerta economica.

Potranno partecipare tutti i soggetti interessati.

La Commissione manterrà l'ordine della seduta e potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità personale.

Articolo 17 - PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara si svolgerà il giorno 18/03/2010, presso la sede della stazione appaltante, alle ore 14.00, in seduta pubblica, alla quale potrà intervenire un rappresentante legale dell'impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta, l'Organo competente della Stazione appaltante, previa presa d'atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro presentazione e previa presa d'atto degli aspetti formali dei plichi medesimi contenenti le offerte e dell'integrità degli stessi, provvederà all'apertura dei plichi medesimi. Si procederà all'apertura delle buste "A – Documentazione Amministrativa", contenenti i documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente si procederà alla apertura delle buste "B", contenenti le offerte economiche secondo i criteri specificati nell'avviso di pubblico incanto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e non anormalmente bassa, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e/o in aumento. L'offerta dovrà riguardare l'intera fornitura ed installazione dell'impianto "chiavi in mano" conformemente a quanto previsto dalla lex specialis di gara.

La proposta di aggiudicazione provvisoria della fornitura, ad opera della Commissione Giudicatrice, verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà fatto il prezzo più basso in base ai criteri di aggiudicazione dell'art.14 del presente disciplinare.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni contemplate dalle vigenti disposizioni in materia.

I delegati dei Concorrenti presenti alle sedute pubbliche di gara che richiedano di inserire a verbale eventuali osservazioni dovranno comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto del Concorrente.

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo quando la Commissione aggiudicante avrà verificato la piena validità dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e sarà stato approvato il successivo atto amministrativo di approvazione dei verbali di gara.

PARTE IV - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO

Articolo 18 – DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI

Il Concorrente risultato aggiudicatario, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà presentare la eventuale documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante ed ogni altra, eventualmente ancora non acquisita e occorrente, per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.

Articolo 19 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La definitiva aggiudicazione resterà subordinata alla favorevole acquisizione della certificazione di cui alla legge 13.9.1982 n. 646 e sue successive modificazioni ed integrazioni (cd. antimafia) da parte dell'Amministrazione appaltante.

L'aggiudicazione definitiva, inoltre, sarà soggetta alla approvazione dei competenti organi dell'Amministrazione, per cui l'aggiudicazione provvisoria sarà vincolante solo per il concorrente, mentre lo sarà per la Amministrazione appaltante solo una volta intervenuta la predetta approvazione definitiva.

In caso di esito positivo della verifica della documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante, previa approvazione dei verbali di gara, potrà procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

In carenza od irregolarità della riferita documentazione, ovvero se dall'esame delle verifiche effettuate emergano fatti oggettivi che facciano ritenere non affidabile il concorrente aggiudicatario, si procederà "*ipso facto*" all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà procedere, con le prescritte verifiche, all'aggiudicazione al secondo classificato, con l'addebito del maggior costo e dei danni subiti a carico del Concorrente inadempiente.

Qualora anche il secondo classificato non dovesse risultare idoneo all'aggiudicazione, la procedura sopra indicata sarà via via applicata ai concorrenti successivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso, interrompere o annullare la procedura di gara in qualunque delle fasi sopra indicate in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Articolo 20 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario deve addivenire alla stipula del contratto, previa presentazione della cauzione definitiva, entro il termine fissato nella comunicazione della Stazione Appaltante.

Ove nel termine suddetto l'Aggiudicatario non addivenga alla stipula del Contratto, la Stazione Appaltante incamererà la cauzione provvisoria, con riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e potrà procedere ad aggiudicare l'appalto al successivo concorrente in analogia a quanto previsto al precedente art. 19.

Tutte le spese di trascrizione e di registrazione del Contratto, nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 21 – CONSEGNA E PENALE PER RITARDO

La stazione appaltante si riserva di dare avvio alle prestazioni di cui al presente disciplinare anche nelle more della stipula del contratto di appalto, per motivi correlati all'esigenza di eseguire ed ultimare le prestazioni.

Il termine per il completamento delle prestazioni oggetto d'appalto, decorrente

dalla data di inizio lavori riportata nel verbale di consegna lavori, è stabilito in giorni **90** (novanta), naturali successivi e continui, conformemente a quanto prescritto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna si applicano le penali previste dall'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 22 - VICENDE SOGGETTIVE ESECUTORE E CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario sono ammessi entro i limiti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 116 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La cessione dei crediti sorti dal contratto di appalto è regolata dall'art. 117 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con quest'ultimo stipulato.

Articolo 23 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In conformità all'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni volta che il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute regolamentari, avrà raggiunto la cifra di € 30.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00).

L'ultima rata d'acconto, qualunque sia il suo importo, verrà rilasciata dopo che saranno state eseguite le prove di funzionamento e la messa in servizio dell'impianto, il quale dovrà funzionare insieme e come unica rete con l'impianto di sorveglianza esistente presso il Comune di Monza.

La rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori che dovrà essere compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'impianto.

Entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori si provvederà al saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

I pagamenti verranno effettuati con bonifico nel termine di 90 giorni, data fattura fine mese.

Articolo 24 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo della fornitura, lavori e posa in opera si intende fisso ed invariabile. Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi, restando a carico dell'aggiudicatario ogni rischio connesso.

Articolo 25 - GARANZIA

Nell'importo posto a base d'asta è compreso un periodo di garanzia obbligatorio di **24** mesi decorrenti dalla data del verbale definitivo di collaudo. La garanzia deve intendersi estesa a quanto stabilito dal D.P.R. n° 224 del 24.05.88.

In detto periodo il fornitore dovrà assicurare i servizi di gestione (manutenzione connettività, assistenza necessaria al funzionamento del sistema di videosorveglianza) e quant'altro necessario al fine di garantire il perfetto

funzionamento dell'impianto. Eventuali malfunzionamenti dovranno essere tempestivamente isolati e risolti.

La garanzia dovrà comprendere le attività descritte nell'art.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La garanzia non comprenderà eventuali interventi dovuti ad uso improprio e atti vandalici.

Articolo 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ'

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 C.c., in presenza di gravi inadempienze al presente disciplinare e/o gravi difformità tra il sistema di sorveglianza richiesto in prestazione e quello concretamente realizzato dall'ente aggiudicatario.

Costituisce grave inadempimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) il difetto di dialogo e funzionamento tra il sistema di videosorveglianza esistente e quello oggetto del presente appalto; 2) l'omesso funzionamento come rete unica tra il sistema di videosorveglianza oggetto del presente appalto e l'impianto di videosorveglianza esistente presso il Comune di Monza; 3) la sospensione del funzionamento, la disattivazione del sistema di videosorveglianza esistente presso il Comune di Monza senza l'autorizzazione della stazione appaltante secondo le modalità dalla medesima stabilite; 4) l'ingiustificata protrazione, per fatti imputabili all'aggiudicatario, del termine ultimo di consegna delle prestazioni oggetto d'appalto; 5) l'inadempimento o parziale adempimento dell'obbligo di garanzia, di cui al precedente art. 25.

In caso di difetto di dialogo e funzionamento tra il sistema di videosorveglianza esistente e quello oggetto del presente appalto, rimane rimesso all'insindacabile giudizio della stazione appaltante chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ovvero chiedere che l'aggiudicatario, a proprie cure e spese, provveda a quanto necessario al corretto dialogo e funzionamento del sistema di videosorveglianza oggetto del presente appalto con il sistema di videosorveglianza esistente presso il Comune di Monza.

Eventuali interventi che si rendessero necessari sull'impianto di videosorveglianza già esistente sia durante lo svolgimento del progetto sia durante il periodo di garanzia dovranno essere preventivamente comunicati alla stazione appaltante ed effettuati, previa autorizzazione di TPM, alla presenza di un tecnico da quest'ultima di volta in volta designato.

In difetto di preventiva comunicazione e/o autorizzazione, l'ente aggiudicatario sarà responsabile in proprio degli interventi effettuati sull'impianto di videosorveglianza già esistente, rispondendo in proprio e direttamente della funzionalità dell'intero sistema e dei danni eventualmente arrecati.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante, oltre ad incamerare la fideiussione richiesta a garanzia dell'adempimento, si riserva, a suo insindacabile giudizio, azione per il risarcimento del maggior danno.

In caso di guasto del sistema è richiesto al fornitore l'intervento atto a

determinare le cause, definire le sostituzioni ed il ripristino della funzionalità del sistema.

La stazione appaltante, in ogni caso, avuto riguardo alle circostanze del caso ed al pubblico interesse, si riserva la facoltà di imporre specifiche prescrizioni in ordine a diversi tempi e modalità di intervento.

PARTE V - OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELL'IMPRESA. GARANZIE E COLLAUDO

Articolo 27 - DOCUMENTAZIONE DI PRODOTTO E LICENZE D'USO

La documentazione per ogni tipologia di prodotto sarà parte integrante della fornitura; dovrà essere redatta in lingua italiana corrente, sia su supporto cartaceo (**duplice copia**) che informatico (**duplice copia**).

Dovranno altresì essere forniti i manuali di manutenzione, gli schemi funzionali, la lista delle parti di ricambio, la lista dei materiali ed ogni altra documentazione relativa alle parti od apparati descritti nella documentazione tecnica allegata al Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguarda la manualistica dovrà essere possibile consultare i CD ROM/ DVD con guida in linea degli argomenti.

Il fornitore dovrà fornire, compreso nel prezzo della fornitura, tutte le licenze d'uso per il corretto funzionamento del sistema. Tali licenze dovranno avere una durata non inferiore a 30 anni, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Appaltante.

Articolo 28 – OSSERVANZA NORME ANTINFORTUNISTICHE E PREVIDENZIALI

Il fornitore, nell'esecuzione della fornitura e di ogni altra attività connessa riconducibile all'oggetto contrattuale, è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, con particolare riguardo alle normative antinfortunistiche e in materia previdenziale.

Resteranno ad esclusivo carico del fornitore le conseguenze dell'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni tecniche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche di cui al precedente comma, resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi della Società committente.

Articolo 29 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Rientra negli obblighi del fornitore ottemperare a tutte le incombenze di natura previdenziale assicurativa e contrattuale, nei confronti del proprio personale dipendente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti e usi locali.

Quanto sopra previsto vale anche per il personale delle ditte subappaltatrici del cui operato il fornitore rimane responsabile

Articolo 30 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL POSTO DI

LAVORO

Il fornitore, nell'esecuzione della fornitura e della manutenzione, dovrà garantire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 31 – PIANO DI SICUREZZA

Il fornitore dovrà produrre, unitamente alla documentazione occorrente per la firma del contratto e, comunque, prima del formale avvio delle prestazioni d'appalto, il Piano di Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro in conformità all'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 32 – SORVEGLIANZA DEI CANTIERI INSTALLAZIONE E CUSTODIA

Il fornitore, in sede di esecuzione del contratto, si impegna a provvedere, a proprie cure e spese, alla sorveglianza dei cantieri con personale all'uopo incaricato; alla pulizia dei luoghi di installazione, mantenendo e rendendo sicuro il transito di autoveicoli ed effettuando tutte le segnalazioni stradali, diurne e notturne; a custodire e mantenere in efficienza l'impianto realizzato fino all'emissione del certificato di collaudo finale.

Il fornitore dovrà provvedere, inoltre, alla custodia e sorveglianza di tutto quanto concerne la fornitura, la posa in opera delle apparecchiature e le altre prestazioni (hardware e software) per la realizzazione del sistema, tenendo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 33 - POLIZZA ASSICURATIVA

In conformità all'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà essere in possesso o altrimenti stipulare una polizza assicurativa che cauteri l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'impianto oggetto dell'Appalto, da azioni di terzi e/o cause di forza maggiore, e che preveda responsabilità civile per danni a terzi dalla data di aggiudicazione della fornitura sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo da garantire con polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile è fissato in € 750.000,00 (diconsi Euro settecentocinquantamila/00), mentre l'importo da garantire con polizza assicurativa a copertura dei danni a beni patrimoniali è fissata in € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00).

Tale polizza dovrà essere sottoscritta prima della stipula del contratto.

Articolo 34 – COLLAUDO

Il collaudo è volto ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura al Capitolato ed agli altri documenti progettuali e a verificare il buon funzionamento del sistema installato nonché il suo funzionamento come rete unica ed integrata con il sistema di videosorveglianza esistente presso il Comune di Monza.

PARTE VI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E NORME DI SALVAGUARDIA

Articolo 35 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Giovanni Frascchetto. La stazione appaltante si riserva la nomina di un responsabile di progetto incaricato di vigilare sull'esecuzione del contratto

Articolo 36 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 10 comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675, e ss.mm.ii. in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura di gara, fatto salvo l'esercizio da parte dei concorrenti dei diritti di cui all'art.13 della stessa legge e le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005 ed 80/2005, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla scelta del contraente; le modalità di trattamento ineriscono alla procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi oggetto del presente disciplinare;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, nel caso intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: i) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; ii) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; iii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e delle leggi regionali vigenti;
- soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice e responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione.

Articolo 37 – DOCUMENTAZIONE DELLE IMPRESE ESCLUSE

La documentazione delle imprese escluse sarà provvisoriamente trattenuta da TPM per il tempo strettamente necessario alla tutela e difesa dei propri interessi giuridici.

Articolo 38 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

La Documentazione di Gara, potrà essere ritirata presso Trasporti Pubblici Monzesi, Via Borgazzi 35, 20052 Monza (ufficio Segreteria Generale), previa corresponsione di € 30,00 per i diritti di segreteria, oppure scaricata dal sito di TPM www.tpmonzesi.com

Articolo 39 – RINVIO ALLA DISCIPLINA PRIMARIA

Per quanto non disciplinato dalla presente lex specialis di gara, si fa ampio ed espresso rinvio alla vigente legislazione in materia di appalti pubblici.

Qualora il presente Disciplinare prevedesse una disciplina in tutto o in parte difforme rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, quest'ultimo, se trattasi, nel caso specifico, di norme cogenti ed inderogabili, verrà considerato automaticamente prevalente sulla *lex specialis* di gara.

Articolo 40 - RICORSI

Dal giorno della pubblicazione del bando in GURI (*) decorrono i termini per eventuali impugnative: 120gg con ricorso al Presidente della Repubblica; 60gg con ricorso al TAR di Milano.

Monza, 22/01/2010

Allegati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati :
 - rilievo fotografico posizionamento telecamere e cavi a fibra ottica;
 - planimetria impianto di videosorveglianza;
 - schema a blocchi;
 - relazione tecnica;
 - computo metrico estimativo al lordo degli oneri specifici per la sicurezza;
 - computo metrico estimativo stima dei costi interni degli oneri specifici per la sicurezza;
 - computo metrico estimativo al netto degli oneri specifici per la sicurezza;
 - elenco prezzi unitari;
 - cronoprogramma lavori.
- 2) Modello di Istanza di Ammissione alla gara;
- 3) Modulo per la presentazione dell'Offerta economica;
- 4) Modello di verbale di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi e delle strutture interessate.

Il Responsabile dell'Azienda

Il Responsabile del Procedimento